

Allegato "A" ad atto n. 8013 - 5344 di rep.

S T A T U T O

Fondazione "ALMO COLLEGIO BORROMEIO"

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, natura e scopo.

1.1 L'Almo Collegio Borromeo, fondato nel 1561 dal Cardinale Carlo Borromeo e costituito in ente morale con Regio Decreto 19 novembre 1922 n. 1619, è una Fondazione dotata di personalità giuridica e senza fine di lucro.

1.2 La Fondazione è posta sotto il Patronato della Famiglia Borromeo Arese Borromeo ed ha lo scopo di offrire alloggio, vitto, assistenza religiosa, morale e culturale a studenti e studentesse universitari/e iscritti/e a Pavia meritevoli e di condizione preferibilmente disagiata, per consentire loro di perseguire una formazione d'eccellenza e di attingere i più alti livelli di valorizzazione negli studi.

1.3 Lo scopo e l'attività della Fondazione sono ispirati ai valori della tradizione cristiana.

Art. 2 - Sede e durata.

2.1 La Fondazione ha sede in Pavia, piazza del Collegio Borromeo.

Possono essere istituite sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

2.2 La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3 - Attività istituzionali.

3.1 Per l'attuazione dello scopo la Fondazione gestisce in maniera sistematica e continuativa l'«Almo Collegio Borromeo» di Pavia (il "Collegio"), costituito unitariamente dallo storico palazzo di Pellegrino Tibaldi in Piazza Borromeo e dagli edifici contigui ubicati nelle adiacenti vie Tosi e Vercesi e dedicato allo svolgimento di funzioni residenziali, formative, culturali, di orientamento al lavoro e ricreative.

3.2 L'Almo Collegio Borromeo è impegnato a perseguire le proprie finalità in conformità alla normativa in



materia di collegi universitari di merito.

3.3 La gestione del Collegio è la finalità esclusiva della Fondazione: eventuali attività commerciali possono essere svolte solo in via residuale e funzionale rispetto al perseguimento del fine istituzionale.

3.4 Il Collegio fornisce agli Alunni e alle Alunne servizi residenziali e formativi d'eccellenza, organizzando corsi e attività di formazione e di orientamento al lavoro volti al compimento di un progetto formativo personalizzato, che persegue lo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali e l'attuazione del principio di pari opportunità nello studio e nel lavoro.

3.5 Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali la Fondazione promuove la cooperazione internazionale, favorisce la mobilità internazionale, incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, con associazioni di categoria e con medio-grandi imprese per attività formative e di orientamento al lavoro, eroga borse di studio e altre agevolazioni agli Alunni e alle Alunne.

3.6 Nello svolgimento delle attività istituzionali la Fondazione si ispira a criteri di merito e favorisce il coinvolgimento degli ex Alunni e delle ex Alunne e il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione dei propri organi.

Art. 4 - Ammissione in Collegio e conferma dei posti di studio.

4.1 L'ammissione al Collegio è riservata a giovani di qualunque nazionalità, selezionati/e a seguito di bando di concorso per criteri distintivi di merito.

4.2 La conferma del posto avviene anno per anno, alle condizioni stabilite nel Regolamento.

4.3 Il Collegio può ospitare anche docenti, borsisti/e, assegnisti/e ed esperti/e disponibili a collaborare allo svolgimento di attività formative, didattiche e culturali.

Art. 5 - Collaborazione con gli ex Alunni e le ex Alunne.

La Fondazione cura e valorizza le relazioni con gli ex Alunni e le ex Alunne del Collegio, in forma singola e associata, e in particolare con l'Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo al fine condiviso di mantenere e rinsaldare i legami con il Collegio, di favorire rapporti di collaborazione e iniziative per diffondere la conoscenza e il prestigio del Collegio in Italia e all'estero e di promuovere l'inserimento degli Alunni e delle Alunne neolaureati/e nei diversi

settori della vita professionale e della ricerca scientifica.

Titolo II - Patrimonio

Art. 6 - Il patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, presenti e futuri di sua proprietà, descritti in apposito inventario.

6.2 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e di sana e prudente gestione.

6.3 La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e non può distribuire utili o assegnare, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, fondi e riserve, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione sia prevista dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti non profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

6.4 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altro ente senza scopo di lucro che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 7 - Finanziamento delle attività.

La Fondazione finanzia le proprie attività istituzionali con:

a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e quant'altro previsto per legge;

b) gli avanzi di gestione eventualmente accantonati anche da precedenti esercizi;

c) i contributi versati da Alunni, Alunne ed Ospiti a parziale ristoro dei costi per il godimento dei posti in Collegio che non siano coperti da borse o premi di studio;

d) i contributi, le donazioni e gli atti di liberalità a qualsiasi titolo pervenuti e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

e) le sovvenzioni e i contributi di qualsiasi genere, pubblici o privati;

f) in casi eccezionali, il patrimonio, se così approvato dal Patrono ai sensi dell'art. 9.

Titolo III - Organizzazione



Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Patrono;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il/la Presidente;
- d) il Rettore;
- e) l'Organismo di vigilanza;
- f) l'Organo di controllo e di revisione.

Art. 9 - Patrono

9.1 Le funzioni di Patrono sono esercitate dal discendente del ramo primogenito della famiglia Borromeo Arese Borromeo che appartenga al clero cattolico secolare e, se non ve ne sia alcuno, dal discendente maschio in linea retta in ordine di nascita o, in caso di assenza di discendenti maschi diretti, dal più anziano fra i discendenti maschi, nati anche da discendenti femmine di Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, che porti il cognome di famiglia Borromeo Arese Borromeo.

9.2 Spetta al Patrono:

- a) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 12.1;
- b) nominare, dispensare o revocare il Rettore, secondo quanto previsto agli articoli 13.1 e 13.2;
- c) conferire i posti di Alunno e Alunna agli studenti e alle studentesse riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione sulla base della graduatoria risultante dal concorso di ammissione;
- d) approvare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che comportino modifiche dello Statuto o trasformazioni del patrimonio della Fondazione, nonché le delibere che riguardino la destinazione degli avanzi di gestione, la trasformazione, la fusione e la liquidazione dell'ente.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata.

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri:

- 1) il Patrono o persona da questi designata;
- 2) l'Arcivescovo di Milano o persona da questi designata;
- 3) il Vescovo di Pavia o persona da questi designata;
- 4) il Rettore/la Rettrice dell'Università di Pavia o persona da questi designata;
- 5) il Rettore/la Rettrice dello I.U.S.S. di Pavia o persona da questi designata;
- 6) il Sindaco/la Sindaca del Comune di Pavia o persona da questi designata;
- 7) il/la Presidente dell'Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo o persona da questi designata;

8) il Rettore del Collegio.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I consiglieri scaduti restano in carica con pieni poteri sino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori.

10.3 Ciascun/a consigliere può essere revocato/a dal soggetto che lo ha designato/a.

10.4 La carica di consigliere è onorifica e non dà diritto ad alcuna remunerazione per l'opera prestata.

Spetta ai Consiglieri, salvo rinuncia, il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico e debitamente documentate.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: funzioni.

11.1 Il Consiglio di Amministrazione sovrintende all'attuazione dello scopo statutario, determina gli obiettivi ed i programmi strategici e ne cura l'esecuzione.

11.2 Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli attribuiti dallo Statuto ad altri organi della Fondazione.

Compete al Consiglio, a titolo esemplificativo:

a) deliberare le modifiche dello Statuto, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 9.2;

b) approvare il Regolamento attuativo dello Statuto e il codice etico del Collegio;

c) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto e dal Regolamento;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e la destinazione degli avanzi di gestione;

e) deliberare in materia di trasformazione, fusione ed eventuale liquidazione della Fondazione;

f) designare il/la Presidente e l'eventuale Vice Presidente tra i suoi componenti, escluso il Rettore;

g) proporre al Patrono la nomina del Rettore e determinarne il compenso;

h) nominare l'Organismo di Vigilanza, l'Organo di controllo e di revisione e il segretario;

i) nominare i componenti del Comitato Scientifico, in conformità al Regolamento;

j) deliberare annualmente il bando di concorso per l'ammissione in Collegio, sottoporre al Patrono il conferimento dei posti di Alunni/e e deliberarne la conferma;

k) deliberare annualmente il bando per l'ammissione in Collegio di altri Ospiti e il conferimento dei posti;

l) deliberare annualmente, su proposta del Rettore, il



calendario di apertura del Collegio;

m) esercitare il potere disciplinare nei confronti di Alunni e Alunne nei casi più gravi, in conformità al Regolamento.

11.3 Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno cinque consiglieri aventi diritto di voto deliberativo. Salvo che non sia diversamente stabilito nel presente Statuto, le delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente o, in caso di sua assenza il voto del/della Consigliere presente alla riunione da individuarsi secondo l'ordine previsto all'art. 10.1.

Il Rettore non ha diritto di voto sulle deliberazioni del Consiglio nelle quali sia direttamente interessato.

11.4 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal/dalla Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, con avviso scritto da trasmettere senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata. La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del/della Presidente, da un altro membro del Consiglio. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le deliberazioni del Consiglio constano da apposito verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dal Segretario della riunione che può essere anche estraneo al Consiglio stesso.

11.5 Il Consiglio può operare tramite commissioni di almeno tre membri, composte in prevalenza da consiglieri, e può conferire deleghe al/alla Presidente o a singoli consiglieri nei limiti di legge.

11.6 Un rappresentante degli Alunni e una rappresentante delle Alunne partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione propositiva e con voto consultivo, limitatamente ai punti all'ordine del giorno che non riguardino materie sottratte al loro esame dal Regolamento.

Art. 12 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il/La Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato/a dal Patrono su conforme designazione del Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in un'apposita riunione convocata e presieduta dal/dalla consigliere più anziano/a.

12.2 Il/La Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione. Ha pote-

re di nominare avvocati/e per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

12.3 Il/La Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

12.4 In casi di particolare urgenza, il/la Presidente adotta provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili, e li sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 13 - Rettore

13.1 Il Rettore della Fondazione è un sacerdote appartenente al clero cattolico secolare, nominato dal Patrono entro una terna di candidati, selezionati dal Consiglio di Amministrazione mediante concorso per titoli, di concerto con l'Arcivescovo di Milano ed il Vescovo di Pavia.

13.2 Il Rettore è nominato per un periodo ad experimentum, decorso il quale il Consiglio di Amministrazione propone al Patrono, con parere motivato, la conferma o la cessazione.

La durata di detto periodo e la durata del mandato, in caso di conferma o di rinnovo, sono stabilite nel Regolamento.


Il Rettore può essere dispensato o revocato dal Patrono in qualsiasi momento, di concerto con l'Arcivescovo di Milano ed il Vescovo di Pavia e con l'Ordinario della Diocesi di appartenenza, qualora ricorrano motivate ragioni.

13.3 Il Rettore:

- a) dimora in Collegio e ne dirige a tempo pieno la gestione, secondo le direttive e le deleghe del Consiglio di Amministrazione;
- b) svolge funzione educativa e di guida degli Alunni e delle Alunne, fornendo loro assistenza religiosa, morale e spirituale.

13.4 Compete al Rettore, a titolo esemplificativo:

- a) curare le relazioni con le istituzioni universitarie, con gli altri collegi di merito e in generale con gli altri enti pubblici e privati, in collaborazione con il/la Presidente e d'intesa con il Consiglio di



Amministrazione, anche al fine di instaurare rapporti di cooperazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione;

b) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, sovrintendere all'organizzazione del concorso per l'assegnazione dei posti di studio in Collegio;

c) curare il programma formativo e culturale del Collegio, con l'ausilio del Comitato scientifico nominato ai sensi del Regolamento, e concordare con ciascun Alunno e ciascuna Alunna il progetto formativo personalizzato;

d) vigilare sulla condotta degli Alunni e delle Alunne, organizzare e coordinare il personale amministrativo e di servizio, impartendo le disposizioni opportune per il buon andamento del Collegio e riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione;

e) esercitare il potere disciplinare sugli Alunni e sulle Alunne nei casi meno gravi, in conformità al Regolamento.

Art. 14 - L'Organismo di Vigilanza

14.1 L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e può essere monocratico o di tre componenti, di cui uno/una con funzioni di Presidente.

14.2 L'Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione, di gestione ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, adottati dalla Fondazione e di curarne l'aggiornamento in conformità alle disposizioni di legge, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

14.3 Il/la Presidente e gli altri membri dell'Organismo possono essere invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva.

14.4 La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza è onorifica e può dar luogo al rimborso delle sole spese sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

Art. 15 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo monocratico oppure collegiale, composto di tre membri effettivi, uno/a dei quali con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

15.2 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali, con mandato di durata triennale, rinnovabile alla scadenza.

15.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione annuale.

15.4 La funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione o in presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina di un Revisore Unico o di una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro nominati e funzionanti a norma di legge.

15.5 L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento.

15.6 Spetta ai componenti dell'Organo di controllo il compenso deliberato dal Consiglio in sede di nomina, oltre al rimborso delle sole spese sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

Titolo IV - Bilanci

Art. 16 - Bilancio.

16.1 L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

16.2 Entro il 30 di giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio consuntivo del trascorso esercizio ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, redatti secondo i principi e le linee guida stabiliti dalla legge e dagli organismi preposti, per quanto applicabili e compatibili.

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Disposizioni transitorie.

17.1 Le disposizioni relative alla composizione e alla durata del Consiglio di Amministrazione si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza e pertanto a partire dalla riunione di Consiglio che approverà il bilancio consuntivo che chiuderà al 31 dicembre 2020.

Qualora si debba procedere alla sostituzione di un consigliere prima della data di Consiglio che approverà il bilancio consuntivo che chiuderà al 31 dicembre 2020, si applicheranno le norme dello statuto precedente, fatta eccezione per l'obbligo, ivi previsto per alcuni componenti, di residenza in Pavia. Nel caso in cui il consigliere da sostituire sia il Rettore

dello I.U.S.S. di Pavia, questi potrà designare, in sua vece, altra persona.

17.2 L'entrata in vigore delle disposizioni di modifica di cui al comma precedente non determina in ogni caso la decadenza dei Consiglieri di Amministrazione nominati in applicazione delle disposizioni modificate.

Art. 18 - Entrata in vigore.

18.1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

18.2 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti esistenti vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto non potrà essere modificato se non su proposta conforme del Patrono e della maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno sei consiglieri e con l'approvazione del Patrono.


Pavia, li 18 luglio duemiladiciotto

F.to: Vincenzo Salvatore

" Barbara De Muro
" Giovanni Buzzoni
" Giuseppe Taino
" Michele Emilio Massimo Di Francesco
" Ottavio Giulio Rizzo
" Alberto Lolli
" Camilla Barbieri
" Francesco Brucchi
" Fabio Maestri
" Paola Barbara Franzini teste
" Silvana Benzo teste
" Paola Rognoni notaio

Copia conforme all'originale nei miei atti, composta di quattordici facciate, munite delle prescritte firme.

Pavia, li 23 luglio 2018



Paolo Papaveri